PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI "FINANZA DI PROGETTO"
PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. N. 36/2023
E CREAZIONE DI SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE "A DISTANZA"

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

RISPOSTE AI QUESITI AL 08.07.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
1)	1) Laddove l'Avviso parla di fornitura di energia elettrica, si riferisce ad una fornitura virtuale o fisica? Non è chiaro infatti se la Stazione Appaltante si attende una incidenza diretta in bolletta (senza immissione in rete) oppure una fornitura virtuale, per la quale il flusso di energia invece andrà venduto necessariamente alla rete, non incidendo in alcun modo direttamente sulla bolletta. 2) In relazione, anche, all'oggetto del quesito precedente, si richiede a chi saranno intestati gli impianti in quanto, da una parte (art.1 punto 13) si legge che gli impianti realizzati saranno nella "titolarità, nella piena disponibilità e sotto il controllo di Pavia Acque", mentre al successivo punto 15 del medesimo art1 si legge che "al termine del contratto i beni e le infrastrutture realizzate, passeranno gratuitamente nel pieno possesso, proprietà, disponibilità e responsabilità di Pavia Acque". 3) Sempre all'art.1 punto 13 si legge che la Proposta deve prevedere che "l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo" presumendo, in prima analisi, che l'ulteriore energia prodotta possa/debba essere immessa in rete. A tal proposito, si chiede chi sia il beneficiario di tale immissione in rete a prezzo di mercato.	1) La stazione appaltante prevede la realizzazione di impianti ad essa intestati che quindi producano energia a suo nome, energia che verrà utilizzata per i consumi di pavia acque, sia in forma fisica che virtuale, in funzione della configurazione di consumo ammessa dal sistema elettrico. 2) Gli impianti saranno da subito intestati alla stazione appaltante, quand'anche realizzati a cura e spese dell'appaltatore. Ma resteranno nella disponibilità del privato per tutta la durata del contratto. 3) Il titolare della produzione di energia degli impianti fotovoltaici realizzati sarà sempre e comunque la stazione appaltante, quindi ogni beneficio derivante da tale produzione spetterà interamente alla stazione appaltante
2)	1) Eventuali rinforzi strutturali dei solai di copertura, rifacimento delle impermeabilizzazioni, messa in sicurezza o smaltimento dell'amianto sono a carico del soggetto attuatore? 2) Dalla documentazione risultano dati catastali non aggiornati. L'eventuale aggiornamento catastale (nel frattempo potrebbero aver provveduto all'aggiornamento) sarà a carico del soggetto attuatore oppure le difformità verranno regolarizzate dal soggetto concedente? 3) Le pratiche ambientali e/o amministrative per la chiusura e regolarizzazione dei siti in dismissione	1) Sì 2) Verranno regolarizzate dal concedente 3) Sì

	(depuratori, stazioni di pompaggio, ecc.) e l'eventuale bonifica sono a carico del soggetto attuatore?	
	4) La demolizione delle strutture, degli impianti, lo smaltimento dei materiali di risulta (depuratori, stazioni di pompaggio, ecc.) e la preparazione dell'area di impianto sono a carico del soggetto attuatore?	4) Sì
	5) Nei siti con presenza di alberature ad alto fusto, che interferiscono fisicamente con l'area di impianto individuata o generano ombreggiamento, è stata valutata come possibile e prevista la rimozione? Si In tal caso le pratiche amministrative e la rimozione sono a carico del soggetto attuatore?	5) Sì
	6) Nella scelta di eventuali aree alternative a quelle proposte da parte del concedente, i costi di rimozione di eventuali ostacoli fisici ostativi per la realizzazione dell'impianto sono a carico del soggetto attuatore?	6) Sì
	7) Una volta individuate le aree alternative alla realizzazione dell'impianto ed indicati i costi di acquisizione dei diritti sui terreni, nonché la destinazione urbanistica, tutta la documentazione contrattualistica, le attività legali e amministrative fino alla stipula del contratto sono a carico del soggetto attuatore?	7) Sì
	8) Inoltre, il pagamento dell'importo contrattualizzato per l'ottenimento del diritto di superficie per la durata stabilita sarà interamente sostenuto dal concedente (Pavia Acque) oppure sarà a carico del soggetto attuatore limitatamente alla durata del contratto di concessione?	8) Sarà a carico di Pavia Acque
	9) Nell'eventualità venga richiesta motivata e giustificata istanza di proroga per un ritardo nella realizzazione dell'impianto, esistono delle condizioni che potrebbero indurre al rigetto della richiesta?	9) Ogni richiesta di proroga verrà valutata
	10) Sono stati previsti dei criteri ammissibili per l'accettazione delle istanze di proroga o termini sospensivi?	10) No
	11) Si richiedono i criteri di valutazione	11) Non disponibili
	12) Per ogni sito sul quale dovranno essere realizzati gli impianti, si richiede se il concedente sia in possesso di tutta la documentazione tecnica da poter mettere a disposizione del soggetto attuatore, necessaria allo stesso per l'analisi tecnica (es.	12) No

	certificazione di idoneità statica, agibilità, documentazione catastale, stratigrafie coperture, strutturali, piante sottoservizi, CPI, etc.).	
	13) Una delle condizioni nella valutazione ed in seguito scelta della proposta di PF è quella della minor durata della concessione (comunque non superiore a 8 anni), proporzionale al periodo necessario al futuro concessionario per rientrare dei costi dell'investimento. Con quale criterio viene decisa questa proporzionalità in funzione della durata?	13) Sarà oggetto della valutazione di fattibilità della proposta, svolta da Pavia Acque nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa
	14) Si richiede l'esplicitazione del criterio di valutazione e dei parametri che porteranno alla redazione della graduatoria.	14) Si veda quanto previsto all'art. 6.5 dell'avviso
	15) Si chiede di poter fornire i consumi in termini di kW/h in quarti orari, al fine di poter meglio strutturare gli impianti in autoconsumo a distanza	15) Vedasi allegato
	16) Essendo la procedura regolamentata sulla base dell'art. 193 D.Lgs 36/2023, si chiede di confermare che il soggetto individuato come proponente abbia diritto alla prelazione nella fase di successiva procedura di gara, nel caso in cui non risultasse aggiudicatario del progetto	16) Il proponente avrà il diritto di prelazione nella fase di gara.
	17) Si chiede di specificare quale sia il grado di vincolatività dei documenti prodotti in questa fase, rispetto alla successiva fase di gara. Ad esempio, si chiede di specificare se ci sia possibilità di variazione dei siti scelti nella successiva fase di gara.	17) Vale quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e dall'avviso pubblicato.
	18) Si chiede di poter fornire documentazione tecnica relativa alle coperture e ai fabbricati indicati negli allegati e oggetto di progetto, congiuntamente all'elenco delle coperture in amianto e fabbricati soggetti a certificato prevenzione incendi.	18) Non disponibile, da verificare a cura del soggetto attuatore
	19) Si chiede di specificare quale sia la tipologia delle strutture (cemento armato, acciaio...) indicate negli allegati e oggetto di progetto.	19) Tipologia varia, prevalentemente in muratura, da verificare in sito in sede di sopralluogo
	20) Si chiede di poter fornire CDU, certificazioni vincoli e ETC	20) Non disponibili
	21) Si chiede di specificare il termine di inizio della concessione; in particolare, la concessione avrà inizio nel momento della conclusione di tutti gli impianti oggetto di progetto?	21) La concessione avrà inizio per ogni singolo impianto con l'inizio della fornitura di energia a Pavia Acque dallo stesso singolo impianto

3)	1) il proponente il cui progetto sarà preso in considerazione per poi successivamente indire una gara puoi partecipare alla stessa? 2) ed inoltre avrà un punteggio in più essendo l'ideatore?	1) Sì 2) No, avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 193 d.lgs.36/2023, quindi potrà aggiudicarsi la gara d'appalto allineando la sua offerta alla migliore offerta presentata
4)	1) Con riguardo all'articolo 3, punto 2, dell'Avviso esplorativo, si chiede di specificare cosa si intenda con la richiesta di "disporre di soggetti a loro volta in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione". Si chiede, infatti, di chiarire se il requisito menzionato possa essere soddisfatto attraverso il possesso di idonea attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione. L'allegato 5, infatti, da compilare a cura del Proponente, richiede il possesso dei requisiti di idoneità professionale per la progettazione oppure, in alternativa, di disporre di soggetti a loro volta in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione 2) Conseguentemente, si chiede di confermare, sempre relativamente all'Allegato 5, che, lì dove richiesto di "possedere adeguata qualificazione ai fini della realizzazione e successiva gestione di impianti da realizzare", il requisito possa essere dimostrato tramite il possesso di attestazione SOA per qualificazione idonea esclusivamente alla progettazione e realizzazione degli impianti, con adeguata categoria e classifica. Si chiede, in caso di diversa interpretazione, di indicare come debbano essere soddisfatti i requisiti sopra menzionati. 3) In merito a quanto riportato all'articolo 1, punto 4, dell'Avviso Esplorativo, si chiede se l'elenco dei POD presenti nell'Allegato 1 sia esaustivo di tutte le utenze elettriche a cui andrà fornita l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici oggetto dell'Avviso che verranno realizzati e gestiti a cura del Proponente. 4) In riferimento all'Allegato 1, si chiede di specificare il consumo in fasce, annuo, per ogni POD indicato in elenco 5) Relativamente all'articolo 1, punto 8, dell'Avviso Esplorativo, si chiede di confermare che la potenza installata di picco indicata dall'Avviso debba essere	1) Sì 2) Si conferma 3) Sì 4) Vedasi allegato 5) La potenza di picco indicata è quella che, secondo la committente, consente di ottenere il miglior rapporto costi/benefici

	non inferiore ad 11,21 MWp, come riportato nell'Allegato 3	
	6) Con riguardo alla domanda di cui al punto 3 (ovvero l'indicazione della potenza minima di picco da installare di 11,21 MWp a cura del Proponente) e all'articolo 1.5 dell'Avviso Esplorativo, si chiede di meglio specificare il tema delle "Aree da Acquisire" individuate dal Proponente. Nello specifico, si chiedono delucidazioni in merito a eventuali modalità di individuazione e acquisizione di tali Aree e se la totalità del processo rimane a carico del Proponente	6) Il processo di eventuale acquisizione rimane a carico del proponente, il costo dell'eventuale acquisto sarà a carico della committente
	7) Relativamente alla tabella delle "Aree di Proprietà" riportate nell'Allegato 2, si chiede, ove possibile, di indicare per ognuna l'ID della Cabina Primaria di competenza, come da elenco Allegato 3	7) Vedasi allegato
	8) In riferimento all'articolo 1, punto 7, e, in particolare, alle "Aree di Proprietà", si chiede di specificare se il Concedente ha già effettuato valutazioni in merito alla categoria delle aree presenti in Allegato 2, ai sensi del D.g.r. n. 1949 del 26 febbraio 2024 e di evidenziare quali risultanze ne sono derivate	8) Le aree di proprietà di cui all'elenco allegato 2 non sono classificate come aree agricole
5)	1) Tra i siti riportati nell'Allegato 2 "Aree di Pavia Acque" chiediamo quali ricadono nelle aree di categoria A o B1 come da delibera di Giunta Regionale n.1949 del 26.2.2024	1) Nessuna area ricade nelle categorie A o B della DGR 1949/24
	2) Relativamente all'Art.1.8 del bando, in particolare alla proposizione "[...] con potenza installata di picco espressa in MWp non inferiore a quella indicata per ogni singolo impianto nell'allegato 3 [...]" si chiede conferma che il riferimento sia effettivamente l'Allegato 3 oppure se si debba far riferimento all'allegato 2 come indicazione della potenza minima dei singoli impianti.	2) Si fa riferimento all'Allegato 3: Cabine primarie nel cui territorio si prevede l'ubicazione degli impianti e relative potenze da installare
	3) Si chiedono delucidazioni relativamente all'Allegato 3, in particolare a cosa facciano riferimento le potenze riportate nell'ultima colonna della tabella e come siano state calcolate o ipotizzate.	3) Le potenze sono state calcolate ipotizzando che il 100 % dell'energia prodotta in ogni momento dell'anno sia interamente autoconsumata da impianti di Pavia Acque con POD collocati nel territorio della stessa cabina primaria
	4) Si chiede di fornire il dato inequivocabile per poter associare i siti presenti nell'Allegato 2 con la relativa utenza presente nell'Allegato 1 in modo tale da poter associare ai siti dell'Allegato 2 il relativo indirizzo, POD (se presente), cabina primaria di appartenenza	4) Vedasi allegato

	5) Relativamente all'Art.1.13 del bando dove si riporta che "l'energia Autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo di Pavia Acque nella configurazione di Autoconsumo Individuale a Distanza [...] "chiediamo conferma che tale affermazione sottintenda che l'energia venga in primo luogo autoconsumata in loco se possibile e che la quota parte di energia ceduta alla rete venga prioritariamente utilizzata per l'autoconsumo individuale a distanza.	5) Si conferma
	6) Si chiede, se possibile, di fornire le categorie catastali dei siti presenti nell'Allegato 2.	6) Si tratta di una verifica da effettuare a cura del proponente
	7) Relativamente all'Art 5.4 del bando si chiede di indicare più chiaramente cosa si intende per "sistema di monitoraggio dinamico" da adottare per esercitare il controllo sull'attività dell'operatore economico.	7) Si richiede di proporre un sistema di monitoraggio che consenta alla committenza di verificare in tempo reale da remoto, in ogni momento e per tutta la durata della concessione il mantenimento dei KPI offerti e delle relative prestazioni e conseguentemente applicare, nel caso di omesso mantenimento di tali KPI, le relative penalità
	8) Relativamente all'Allegato 2 si chiede, per i siti in cui è prevista la demolizione e dismissione del depuratore, se tali attività sono già iniziate e quali siano i tempi previsti per bonificare completamente le aree	8) Vedasi allegato
	9) Atteso che la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 09.09.2024, si chiede di chiarire quale sia il termine ultimo per la presentazione di eventuali richieste di chiarimento e di confermare che le stesse siano sempre da trasmettere via Pec.	9) Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 159, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, il termine ultimo per la ricezione di eventuali chiarimenti è fissato al 30.08.2024. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese disponibili sulla piattaforma almeno 6 giorni prima della scadenza. Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse via pec all'indirizzo ufficiogare@cert.paviaacque.it
	10) Si chiede di confermare che per la sola presentazione delle Proposte non sia necessario essere iscritti ed abilitati al Portale di E – procurement	10) Si conferma
	11) Premesso e considerato che la ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE (ALLEGATO 5) chiede di autodichiarare, "In merito ai requisiti di idoneità professionale per la progettazione":	11) Si ritiene sufficiente la dichiarazione così come prevista nell'allegato messo a disposizione dalla scrivente, come da lett. B del quesito sopra esposto

	1. “il possesso dei requisiti di idoneità professionale per la progettazione”; 2. oppure “di disporre di soggetti a loro volta in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione”. Ciò premesso e considerato, si chiede di CHIARIRE, nell’ipotesi in cui il proponente – in caso di eventuale gara – intenda associare o indicare un soggetto per la progettazione, se: A) lo stesso debba essere nominativamente indicato già in fase di proposta; B) oppure si possa procedere alla mera autodichiarazione di cui al precedente punto n. 2) in questa fase di proposta e che pertanto il progettista associato o indicato nell'eventuale gara non deve essere nominativamente indicato né deve presentare la propria documentazione amministrativa nella fase di proposta.	
	12) Premesso e considerato: 1. che l’art. 193 e, in particolare, il comma 1 dello stesso articolo del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, non prevede la presentazione di alcuna dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali, quali i servizi analoghi/affini, al proponente; 2. che l’Avviso, all’art. 3 – “Soggetti ammessi a presentare la proposta” e, in particolare, al comma 2, richiede il solo possesso (i) dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, e (ii) della idoneità professionale. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di CONFERMARE che ai soggetti eventualmente associati o indicati per la progettazione è richiesto il possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione da intendersi, al pari di quanto richiesto in relazione all’operatore economico proponente, quali i soli seguenti requisiti: a) i requisiti di ordine generale, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice; b) l’idoneità professionale	12) Si conferma; qualunque professionista/soggetto che interviene nella procedura sia esso associato o individuato deve possedere i requisiti di carattere generale; i requisiti di idoneità professionale individuati all’art. 3, punto 2, dell’Avviso pubblico, ove compatibili

Pavia, 08.07.2024

RISPOSTE AI QUESITI AL 29.07.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
6)	1) Si richiede di eliminare la previsione di un termine massimo, fisso e predeterminato, di durata dell'affidamento lasciando che siano i concorrenti ad individuarlo secondo il criterio previsto dall'art. 178, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, laddove è indicato che la durata di una concessione va parametrata al "periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, per esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale". Nel caso in esame, l'ingente importo degli investimenti previsti a carico del concessionario, nonché l'aspettativa di codesto Ente di ricevere proposte che possano anche prevedere l'acquisizione di terreni ulteriori rispetto a quelli già nella disponibilità di Pavia Acque, non appare né economicamente né finanziariamente conciliabile con un termine fisso – e ritenuto dalla scrivente non sufficiente – di durata contrattuale pari ad 8 anni. 2) in subordine rispetto al punto 1, qualora non ritenuta percorribile l'opzione precedente, si chiede di poter rivalutare la durata dell'affidamento, prevedendo un più ampio periodo di rientro dall'investimento non inferiore ad anni 15 in quanto la stima attuale dei costi delle verifiche (ambientali, tecniche etc), della progettazione, della realizzazione e della conduzione non consente di elaborare un Piano Economico Finanziario sostenibile e che possa soddisfare indici finanziari minimi che rendano l'intervento fattibile dal punto di vista del rientro dell'investimento entro il termine non superabile di 8 anni, in violazione del principio di adeguatezza della durata della concessione previsto dall'art. 178 del d.lgs. n. 36/2023; in ulteriore subordine, si chiede di chiarire il metodo secondo il quale tale periodo di 8 anni sia stato valutato da codesto Ente come adeguato per il rientro dell'investimento in base alla struttura ed alle caratteristiche del contratto, quale informazione necessaria per valutare la fattibilità dell'offerta da parte dei concorrenti.	1) Stante la natura esplorativa della procedura, il termine di durata massima della concessione indicato nell'avviso è da considerare quale termine temporale ritenuto dalla scrivente adeguato a remunerare l'investimento ed i costi della gestione. Ciò stante, per favorire una maggiore pluralità di offerte e la più ampia partecipazione alla procedura, saranno ammesse anche proposte che prevedano durate maggiori della concessione, fermo restando che tali maggiori durate comporteranno effetti negativi sulla valutazione complessiva della proposta. Si ribadisce che la concessione avrà durata decorrente, per ogni singolo impianto realizzato, dalla messa in esercizio dello stesso impianto. 2) Si rimanda alla risposta del precedente punto 1).

	3) Si richiede di poter prevedere un corrispettivo per i servizi eseguiti dal Proponente determinato in base a un valore unitario (espresso in €/KWh prodotto) in parte revisionato a indici ISTAT. Ciò in quanto tra i servizi che il Proponente dovrà eseguire sono incluse la manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione amministrativa i cui costi sono tipicamente legati all'andamento inflattivo.	3) Stante la natura esplorativa della procedura, il valore unitario del corrispettivo potrà essere assoggettato a revisione periodica in base a indici o valori noti. Tale variabilità comporterà effetti sulla valutazione complessiva dell'offerta.

Pavia, 29.07.2024

RISPOSTE AI QUESITI AL 30.07.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
7)	In relazione "AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI "FINANZA DI PROGETTO" PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. N. 36/2023 E CREAZIONE DI SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE "A DISTANZA"", e ai chiarimenti già espressi da codesta Stazione Appaltante, si richiede se la SOA OG9 di Classe IV si condizione sufficiente per il rispetto dei requisiti di idoneità professionale per la presentazione dell'offerta.	I requisiti di ammissione richiesti ai fini della presentazione della proposta sono quelli definiti all'art. 3, punto 2. La classifica SOA dovrà essere adeguata al valore della successiva procedura, ferma restando la possibilità di associarsi con altri operatori per la parte di requisiti di cui l'operatore risulterà eventualmente sprovvisto.
8)	1) In relazione al documento "Risposte ai quesiti al 8-07-24" vista la risposta al punto 5.2 per cui si conferma il riferimento all'Allegato 3 per quanto esplicitato all'Art.1.8 dell'Avviso Esplorativo, si chiede se sia possibile prevedere, in alcuni casi, per le singole cabine indicate nell'Allegato 3 una potenza in MW (sommando le potenze degli impianti fotovoltaici previsti sottesi a quella stessa cabina) inferiore rispetto a quanto indicato nella rispettiva riga della colonna "POTENZA TEORICA COMPLESSIVA IMPIANTI FTV (SENZA IMMISSIONE IN RETE) [MW]". 2) In relazione all'Allegato 3 si chiede se ci sia l'obbligo di prevedere degli impianti in tutte le 15 cabine primarie indicate oppure se alcune di esse possano essere escluse dall'installazione di impianti fotovoltaici.	1) Si. Ciò avrà effetto sulla valutazione dell'offerta. 2) Non c'è obbligo di prevedere impianti in tutte le 15 cabine primarie indicate. L'eventuale non previsione di impianti in una o più cabine primarie avrà effetto sulla valutazione dell'offerta

9)	1) Nel sito n. 3 è previsto il revamping di un impianto esistente, ma dalle foto dell'ALLEGATO 2, non si capisce né dove sia ubicato ,né tipologia e la relativa potenza. Si chiedono pertanto maggiori specifiche in merito. 2) Sono disponibili planimetrie dei sottoservizi e impianti presenti nelle aree individuate da Pavia Acque? 3) Nei siti dove è prevista dismissione e demolizione sia degli impianti che delle infrastrutture presenti, tale attività deve essere necessariamente svolta nella sua totalità, oppure sarebbe possibile la sola dismissione, mantenendo tali infrastrutture (es. vasche depuratori) riqualificandole attraverso opportune lavorazioni in modo da essere sfruttate per l'installazione dell'impianto PV? 4) Le vasche dei depuratori verranno messe a disposizione dell'operatore economico svuotate, oppure lo svuotamento e conferimento a discarica del materiale di risulta è anch'esso a carico dell'operatore economico?	1) È disponibile la planimetria di progetto dell'intervento di revamping (realizzato a cura e spese di pavia acque) dell'impianto in argomento (vedasi allegato A). 2) Non sono disponibili planimetrie dei sottoservizi. 3) La demolizione può essere limitata solo a quanto strettamente necessario per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. 4) Ove esistenti vasche dismesse, le stesse sono già vuote o saranno svuotate a cura di Pavia Acque.

Pavia, 30.07.2024

RISPOSTE AI QUESITI AL 02.08.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
10)	In riferimento alla proposta di "FINANZA DI PROGETTO" PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS. N. 36/2023 E CREAZIONE DI SISTEMI DI AUTOCONSUMO INDIVIDUALE DI ENERGIA RINNOVABILE "A DISTANZA" si chiede gentilmente di confermare che, in questa fase della procedura, il progetto di fattibilità tecnica ed economica - di cui alla busta B punto a) - deve essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I.7 (articoli da 6 a 21) al codice dei contratti pubblici per un solo sito ritenuto rappresentativo. Mentre la documentazione specificata ai punti b), c) , d), e) sempre della busta B, deve essere redatta per la totalità dei siti previsti nel progetto.	Si conferma.

Pavia, 02.08.2024

PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

RISPOSTE AI QUESITI AL 26.08.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
11)	Si chiede di specificare se presso gli impianti di depurazione soggetti a demolizione sono presenti fanghi di depurazione e, in caso affermativo, di specificare presso quali impianti, in quale quantità e il relativo codice CER.	Non sono presenti fanghi di depurazione da smaltire a carico del proponente.

Pavia, 26.08.2024

RISPOSTE AI QUESITI AL 20.09.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
12)	1) L'avviso all'art. 3, prevede che i Proponenti debbano dichiarare (i) di possedere i requisiti di ordine generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti pubblici (ii) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ovvero l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerente al servizio oggetto della procedura e (iii) di disporre di soggetti a loro volta in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione. Considerato che il Codice dei Contratti Pubblici, all'art. 193, innovando rispetto alla previgente disciplina, non ha richiesto che le proposte di PPP venissero corredate da dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e considerato, altresì, che ai sensi del nuovo Codice (art. 193 c. 4) "la configurazione giuridica del soggetto proponente può essere modificata e integrata sino alla data di scadenza della presentazione delle offerte" nell'ambito della gara da esperire all'esito della dichiarazione di fattibilità della proposta ricevuta, si chiede di confermare: a) che le dichiarazioni richieste da Pavia Acque già al momento della formulazione della proposta comunque non limitano quando previsto dalla norma citata, sicché una volta che la propria proposta è stata dichiarata fattibile e di pubblico interesse, il Promotore potrà comunque liberamente cambiare la propria configurazione sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della gara successiva per l'affidamento della concessione;	1) di seguito le risposte ai chiarimenti: a) fermo l'obbligo per tutti gli operatori di possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale di cui all'art. 3 dell'avviso esplorativo, che si intende qui interamente richiamato, si conferma l'applicazione dell'art. 193, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

	b) che in ogni caso, le dichiarazioni richieste da Pavia Acque sub (ii) e (iii) che precedono sono limitate a quanto specificato nell'avviso (ovvero iscrizione alla CCIIA per attività inerente e possibilità di disporre di soggetti in possesso dei requisiti) senza necessità di ulteriori specificazioni, tenuto peraltro conto che il nuovo Codice specifica i requisiti di partecipazione del Concessionario nel solo caso di concessione di lavori e non di servizi; c) in caso contrario, a quale specifica norma del nuovo Codice si debba fare riferimento per determinare i requisiti di partecipazione che devono essere dichiarati dai proponenti in questa fase. 2) L'avviso prevede la presentazione di un'"istanza di partecipazione alla procedura" e indica dei criteri di valutazione. Si rammenta che l'art. 193 del nuovo Codice disciplina esclusivamente la presentazione di proposte ad iniziativa privata e prevede unicamente la facoltà dell'ente di "sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, di cui all'articolo 175, comma 1, con le modalità disciplinate nel presente Titolo", senza che la fase prodromica di valutazione, anche qualora le proposte siano più di una, assuma la connotazione di "procedura" ai sensi del Codice. Tuttavia, secondo quanto osservato dalla più recente giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato, sent. 3747/2024) una volta stabiliti per la fase prodromica all'individuazione della proposta ritenuta migliore per l'ente dei criteri in regime di autovincolo, l'ente stesso è tenuto ad attenervisi. Si prega di confermare che l'avviso in questione sia stato adottato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 193 cit. e che i criteri di valutazione indicati assumano comunque valore di autovincolo. 3) Il punto 9 dell'art. 5 prevede "La proprietà intellettuale degli stessi [i.e. gli elaborati progettuali] una volta depositati presso Pavia acque non potrà essere reclamata e Pavia acque avrà diritto ad apportarvi tutte le modifiche che riterrà necessarie. Si invita l'Ente a precisare che il riferimento è limitato agli elaborati progettuali che compongono la proposta dichiarata fattibile, sulla cui base verrà esperita la successiva gara pubblica per l'affidamento della concessione e non anche gli elaborati progettuali relativi alle proposte respinte e che comunque tale previsione non limita in alcun modo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in relazione ai diritti di proprietà intellettuale del promotore sul proprio progetto. Difatti, a mente dell'art.	b) si conferma. c) n.a. 2) L'art. 6 dell'avviso individua, per massima trasparenza, in via generale i criteri che saranno utilizzati al fine della valutazione delle proposte, ferma restando l'ampia discrezionalità amministrativa in ordine a detta valutazione. Come stabilito al comma 5 i criteri ivi espressi assumono carattere puramente indicativo. 3) Il punto si riferisce agli elaborati progettuali depositati e che Pavia Acque utilizzerà nella successiva fase di gara.

	193 c. 1 del Codice contratti "Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno", importo che non può superare il 2,5% dell valore dell'investimento e che sarà comunque rimborsato al promotore, in caso di non aggiudicazione, dall'aggiudicatario ai sensi del successivo comma 8. Prevedere che i diritti sugli elaborati progettuali contenuti nelle proposte respinte vengano acquisiti gratuitamente da Pavia Acque appare ingiustificato, illegittimo e non congruente con il dato normativo. Altrettanto illegittimo apparirebbe il punto 9 se lo si dovesse interpretare nel senso che al Promotore non aggiudicatario non spetta il rimborso delle spese di predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno, come invece previsto dall'art. 193 c. 8, citato.	
	4) Nell'Allegato 3 "Cabine primarie nel cui territorio si prevede l'ubicazione degli impianti e relative potenze da installare" si riporta una potenza complessiva degli impianti fotovoltaici uguale a 11,21 MWp. Si richiede di precisare il coefficiente MWh/MW ipotizzato dalla stazione appaltante per ciascun impianto e, se/ove disponibili, eventuali informazioni tecniche e/o stime utili ai proponenti per comprendere le scelte tecnologiche e progettuali alla base della determinazione di tale/i valore/i.	4) Vedasi Allegato B.
	5) All'Art. 1 "Oggetto e Finalità", al comma 8, viene indicato che "Le Proposte dovranno [...] prevedere [...] potenza installata di picco espressa in MWp non inferiore a quella indicata per ogni singolo impianto nell'Allegato 3 [...]". Si richiede di chiarire se un progetto caratterizzato da una taglia singola e/o complessiva degli impianti fotovoltaici inferiore al valore singolarmente e/o complessivamente indicato nell'Allegato 3, ma in grado di produrre complessivamente una quantità di elettricità annua attesa similare (a livello complessivo e/o di cabina primaria), per esempio attraverso l'utilizzo di impianti più efficienti o dotati di inseguitore o attraverso impianti da ubicare in aree differenti da quelle nella disponibilità di Pavia Acque, sia ritenuto accettabile.	5) Proposta accettabile.
	6) Nell'Allegato 3 citato si riporta un vincolo sulla potenza complessiva degli impianti fotovoltaici da realizzare all'interno del territorio sotteso a 15 cabine primarie. Tuttavia, i punti di prelievo (POD) di Pavia Acque afferiscono a 31 cabine primarie, come si evince dall'analisi dell'Allegato 1 "Elenco utenze elettriche Pavia Acque con relativa ubicazione, potenza installata	6) Non è prevista la realizzazione di impianti afferenti le cabine primarie non citate nell'allegato 3, ove il proponente ritenesse di proporli, verranno valutati con gli stessi criteri previsti per le 15 cabine di cui all'allegato 3.

	e consumi". Si richiede di precisare quali saranno i criteri di valutazione, esclusione o premialità dei progetti presentati dai proponenti relativamente alla tipologia, alla taglia, alle caratteristiche dei siti, ecc. degli impianti proposti su terreni non nella disponibilità di Pavia Acque e sottesi alle 16 cabine primarie non citate nell'Allegato 3.	
	7) L'Art.1 citato, al comma 7, su "Aree da Acquisire" di Categoria A o B1 impone la realizzazione di impianti agrivoltaici. Considerato che il proponente, svolgendo la propria attività nel settore energetico, non può assumere gli obblighi afferenti alle attività agricole connesse ai progetti agrivoltaici prescritti dalla normativa rilevante, si richiede di confermare che tali obblighi ricadano nel perimetro di responsabilità del concedente o, in alternativa, di chiarire quale soggetto assumerà gli obblighi in questione.	7) Ogni obbligo riferito al funzionamento degli impianti realizzati ricadrà sul soggetto proponente.
	8) Successivamente alla pubblicazione della gara è stato emanata la L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163) e il Decreto del 21 giugno 2024, che hanno comportato a livello regionale l'abrogazione del DGR 26/02/2024 n° XII/1949 ,sostituito da DGR del 15/07/2024 n° XII/2783. Si richiede su tale aspetto la modifica del punto 7 art. 1 del Bando e eventuali note e chiarimenti interpretativi sull'individuazione di aree idonee da parte della Stazione Appaltante.	8) Le aree individuate dal proponente devono avere caratteristiche conformi alla normativa vigente al momento della proposta.
	9) Nei casi in cui si riscontrino terreni classificati Cat. A e Cat. B1 all'interno dei sedimi dei siti indicati in Allegato 2 di proprietà di PAVIA ACQUE, è consentito derogare l'obbligo di realizzazione di impianto agrivoltaico? Nel caso di risposta negativa con riferimento a quale coltura si individua lo scenario progettuale?	9) Sì.
	10) In considerazione dell'impossibilità di concludere accordi definitivi con i proprietari dei terreni non nella disponibilità di Pavia Acque eventualmente identificati dal proponente entro la scadenza prevista per l'invio della proposta, ossia prima di avere evidenza della valutazione di fattibilità della stessa da parte di Pavia Acque dell'aggiudicazione della successiva gara pubblica per l'attribuzione della concessione, e la conseguente incertezza sul valore economico da esporre nel PEF per l'acquisizione dei titoli di disponibilità su detti terreni, la scrivente propone di utilizzare come valore convenzionale il "costo di esproprio incrementato in via cautelativa del 25%". Si ritiene corretta questa metodologia? In caso negativo, quale valore Pavia Acque indica ai proponenti di utilizzare nelle determinazioni del	10) L'eventuale acquisizione dei terreni avverrà a carico di pavia acque, quindi nel PEF del progetto in argomento tale onere non deve essere considerato.

PEF (al mq, al MWp o parametrato ad altri valori di riferimento)?

11) All'Art.1 citato, comma 1, si esclude il ricorso a linee dirette (pur previste e ammesse dalla normativa) per collegare impianti fotovoltaici e punti di consumo. Si richiede:
a) di confermare tale orientamento anche nel caso in cui il sito identificato per la realizzazione dell'impianto fosse adiacente o in prossimità del sito in cui è collocato il punto di consumo;
b) ove venisse confermato che l'Ente esclude il ricorso a linee dirette, si chiede di chiarire la pertinenza del criterio di valutazione "efficienza energetica complessiva del sistema di autoconsumo in termini di minimizzazione del prodotto [kWh autoconsumati]x[km linea MT utilizzata per il dispacciamento" che appare rilevare solo nel caso di linea diretta.

11) Il bando in argomento non esclude che l'impianto fotovoltaico sia direttamente collegato a punti di consumo, se in area confinante o adiacente.
L'art. 1 comma 1 del bando prevede che gli impianti siano collegati ai punti di consumo utilizzando la rete di distribuzione esistente in relazione alla distanza reciprocamente esistente tra i punti di consumo insistenti nella stessa cabina primaria, che è stato pertanto ritenuto non conveniente collegare direttamente.

12) L'impianto sull'area "Centrale Durina" ha una capacità installabile pari a 2.907 kW, come indicato all'Allegato 2. Tuttavia, questa taglia eccede il limite di 1.000 kW previsto dal Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, per l'attivazione della configurazione dell'autoconsumo a distanza, né i più recenti chiarimenti del GSE in merito all'interpretazione dell'artato frazionamento riportato nelle regole operative lasciano spazio alla possibilità di realizzare diversi impianti di taglia minore o uguale a 1 MWp nella medesima particella catastale o in particelle adiacenti. Si concorda, pertanto, nel ridurre la potenza installabile nel sito "Centrale Durina" a 1 MWp?

12) Sì.

13) Nell'Allegato 2 sono riportate le ipotesi di installazione di impianti fotovoltaici da parte del concedente, i siti individuati di proprietà di Pavia ACQUE risultano essere 57, si richiede conferma che non è vincolante, ai fini della presentazione della proposta di PPP, prevedere la realizzazione di impianti su tutti i predetti siti.
Si rileva, infatti che i seguenti siti non afferiscono all'elenco delle 15 Cabine primarie oggetto dell'avviso.

LOCALIZZAZIONE AREA DISPONIBILE		TIPOLOGIA SUPERFICE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Superficie disponibile	Potenza specifica ipotetica	CAPACITA' INSTALLABILE	interventi	idoneità	CABINA
9	Depuratore Dorno (da dismettere a demolire)	a terra (doppio pannello)	1 000	90	162,0		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01188
10	Depuratore Gravosso	su copertura inclinata	150	160	24,0		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01188
16	Centrale Originale Po	a terra (singolo pannello)	975	75	73,1		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01177
26	Centrale Mortarone - Originale Po	a terra (singolo pannello)	300	75	22,5		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01177
28	Depuratore di Zerasco - Sairano (da demolire)	a terra (singolo pannello)	800	75	60,0		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01187
29	Depuratore di Zerasco (da demolire)	a terra (singolo pannello)	450	75	33,8		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01187
30	Depuratore di Pieve Albignola (da dismettere a demolire)	a terra (singolo pannello)	250	75	18,8		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01185
41	Centrale Gambaro Santa Lucia	su copertura piana	140	130	18,2		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01188
42	Centrale Borgo S.Sir Via Roma	a terra (singolo pannello)	344	75	25,8		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01188
42		su copertura piana	48	130	6,2		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01188
43	Centrale Colle Alto Gropello Cairoli	a terra (singolo pannello)	135	75	10,1		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01187
43		su copertura piana	90	130	11,7		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01187
44	Centrale Campo	su copertura piana	158	130	20,5		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01187
46	Depuratore di Ceriano	a terra (singolo pannello)	2 500	75	187,5		no, esclusi da elenco cabine	AC00IEG01185

13) Non è vincolante, ai fini della presentazione della proposta di PPP, prevedere la realizzazione di impianti su tutti i siti di proprietà di Pavia Acque di cui all'allegato 2 al bando.

	In caso di risposta negativa, si chiedono indicazioni in relazione agli impianti da realizzare sui siti non afferenti alle 15 cabine di cui all'Allegato 3.	
	14) In relazione ai criteri di valutazione di cui art.6 comma 5, si richiede di esemplificare la valutazione dell'efficienza produttiva in termini di dimensionamento degli impianti	14) Verrà valutato il rapporto energia prodotta/mq occupati.
	15) La necessità di realizzare gli impianti su aree idonee, in alcuni ambiti si scontra con la vincolistica del territorio. Al fine di consentire una migliore analisi si richiede l'individuazione dei Cespiti di Pavia ACQUE. L'elenco fornito nei chiarimenti non consente in taluni casi l'individuazione.	15) Il quesito non è comprensibile.
	16) Nei perimetri sottesi alla Cabina Primaria dove non risulta possibile individuare terreni liberi da vincoli, è possibile comunque prevedere impianti su questi terreni individuando il percorso autorizzativo, che ovviamente non ricadrà in quelli semplificati?	16) Sì.
	17) È possibile la presentazione di proposte di partenariato che non comprendano tutti gli impianti indicati da Pavia Acque? Sarà dichiarata fattibile una sola proposta e individuato un unico promotore che quindi deve proporre la soluzione integrale o possono essere dichiarate fattibili più proposte parziali?	17) Sarà dichiarata fattibile una sola proposta e individuato un unico promotore che quindi deve proporre la soluzione integrale.
	18) In ogni caso, poiché è presumibile che ciascun impianto entrerà in esercizio in tempi differenti, stante la diversità delle relative situazioni logistiche, autorizzatorie e tecniche, si chiede di precisare se la durata della concessione sarà determinata sulla base del singolo impianto o gruppo omogeneo di impianti , oppure sarà comunque unica e , in tal caso, come sarà determinata.	18) La durata della concessione sarà determinata sulla base del singolo impianto o gruppo omogeneo di impianti
	19) Sempre in ordine alla durata, al fine di elaborare correttamente il PEF dell'iniziativa, si chiede di chiarire se il periodo di 8 anni indicato nell'avviso si riferisca al periodo di esercizio degli impianti realizzati oppure all'intera durata del contratto, comprensiva della fase di progettazione e realizzazione e, in ogni caso, si chiede di specificare la durata prevista per le fasi prodromiche alla messa in esercizio.	19) Il periodo di 8 anni indicato nell'avviso si riferisce al periodo di esercizio degli impianti realizzati
	20) Considerato che, in relazione alla configurazione di autoconsumo a distanza, il GSE ha precisato che "*Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un*	20) (i) durante il periodo di concessione l'affidatario del PPP avrà la proprietà degli Impianti dal medesimo realizzati e

	produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore a distanza" e dato che l'avviso, al punto 15 prevede che "*Al termine del contratto i beni e le infrastrutture realizzate passeranno gratuitamente nel pieno possesso proprietà disponibilità e responsabilità di Pavia Acque*", si chiede di confermare, anche al fine di garantire la bancabilità dell'iniziativa, che (i) durante il periodo di concessione l'affidatario del PPP avrà la proprietà degli Impianti dal medesimo realizzati e ne ammortizzerà il costo negli 8 anni di esercizio degli stessi e che (ii) all'uopo, verrà costituito da Pavia Acque nell'ambito del contratto di PPP il diritto di superficie sul sedime di Pavia Acque per consentire la realizzazione dei predetti impianti	ne ammortizzerà il costo negli 8 anni di esercizio degli stessi; (ii) all'uopo, verrà costituito da Pavia Acque nell'ambito del contratto di PPP il diritto di superficie sul sedime di Pavia Acque per consentire la realizzazione dei predetti impianti.
	21) Atteso che (i) i pannelli fotovoltaici sono dotati di certificazioni di prodotto che ne attestano la durabilità oltre gli otto anni di durata dell'esercizio, (ii) al momento dell'acquisto viene corrisposto, all'interno del corrispettivo, un importo a copertura dei costi di smaltimento a carico del produttore e (iii) non sono esplicitati gli impegni di smaltimento dei pannelli fotovoltaici anche considerato che, secondo quanto previsto dall'avviso al punto 15 "*Al termine del contratto i beni e le infrastrutture realizzate passeranno gratuitamente nel pieno possesso proprietà disponibilità e responsabilità di Pavia Acque*" si chiede di confermare che lo smaltimento dei pannelli al momento del fine vita sarà compito della stazione appaltante.	21) Lo smaltimento dei pannelli al momento del fine vita sarà compito della stazione appaltante se tale momento si verificherà posteriormente al termine del contratto.
	22) L'avviso precisa che l'affidatario del PPP dovrà assicurare, inter alia, la "gestione amministrativa" degli Impianti; Si chiede di chiarire l'ambito della stessa e, in particolare, di confermare che essa coincida con l'assunzione del ruolo di "Referente" della gestione tecnica e amministrativa degli impianti ai sensi delle disposizioni in materia di autoconsumo. A questo fine si rammenta che, secondo quanto specificato dal GSE "Il ruolo di Referente nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto: • dal medesimo autoconsumatore • da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza".	22) La "gestione amministrativa" degli Impianti prevista in capo all'affidatario PPP coincide anche con l'assunzione del ruolo di "Referente" della gestione tecnica e amministrativa degli impianti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autoconsumo. Nei siti in dismissione, le demolizioni potranno limitarsi alle parti strettamente essenziali per l'installazione del fotovoltaico.

13)	Si chiede gentilmente di specificare se, nei siti in dismissione, le demolizioni dovranno comprendere la totale rimozione degli impianti/manufatti oppure ci si può limitare alla demolizione delle parti strettamente essenziali per l'installazione del fotovoltaico? (es. potremmo evitare di demolire i basamenti delle vasche qualora abbiano caratteristiche idonee al fissaggio dei supporti dei moduli fotovoltaici?).	Nei siti in dismissione, le demolizioni potranno essere limitate alle parti strettamente essenziali per l'installazione del fotovoltaico.

Pavia, 20.09.2024

RISPOSTE AI QUESITI AL 02.10.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
14)	Con riferimento alla risposta al quesito Nr. Progr. 10 che voi avete confermato "...OMISSIS..." si chiede gentilmente se sia possibile, in questa fase esplorativa, fare un progetto di fattibilità tecnica ed economica che includa tutti i siti che si vogliono prendere in considerazione. Questo in quanto il ritorno economico dipende dall'insieme di più impianti, specialmente qualora si voglia proporre l'autoconsumo a distanza. Così come ha senso proporre un canone annuo per gli otto anni che si basa su un costo totale del progetto, risparmio da autoconsumo per tutti gli impianti proposti, stima dell'incentivo generato dall'autoconsumo a distanza. Stesso discorso per i punti c), d).	È facoltà dell'operatore presentare il progetto di fattibilità per un sito ritenuto rappresentativo oppure per tutti i siti.
15)	In riferimento all' Avviso esplorativo N° 3VM56M, vista la natura preliminare della proposta, si chiede gentilmente se sia possibile non asseverare il piano economico finanziario (documento c) da presentare nella busta "B") in quanto l'asseverazione del piano finanziario risulta essere molto onerosa.	L'asseverazione del PEF sarà richiesta al soggetto promotore, la cui proposta progettuale sarà posta a base di gara. L'asseverazione dovrà essere effettuata precedentemente alla pubblicazione della procedura di gara; la mancata asseverazione comporterà, da parte della scrivente, azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi. Vedasi avviso di rettifica.
16)	Si chiede gentilmente se sia possibile ricevere l'importo della tariffa per l'energia elettrica pagata da Pavia Acque.	Prezzo variabile allineato al PUN.

Pavia, 02.10.2024

PAVIA ACQUE
Servizio Idrico Integrato

RISPOSTE AI QUESITI AL 09.10.2024

Nr. Progr.	Quesito	Risposta
17)	*...omissis...* CHIEDE a Pavia Acque S.c.a.r.l. di rettificare in autotutela il punto 7.1 dell'Avviso in oggetto, in particolare: 1) eliminando il riferimento all'obbligo tout-court di realizzazione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati nelle aree agricole; 2) eliminando il riferimento alla Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. 1949 del 26/02/2024, oggi abrogata. 3) facendo espresso riferimento alla possibilità di valersi delle previsioni normative nazionali e, in particolare, dell'art. 20 c. 1-bis e 8 del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.L. 63/2024 c.c.m. dalla L. 101/2024 per l'individuazione delle aree, anche se a destinazione agricola, idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e, più in generale, delle norme nazionali e regionali più favorevoli e semplificatorie; 4) Di ripubblicare l'Avviso rettificato, differendo opportunamente il termine di presentazione delle proposte.	1) il bando non prevede obbligo tout court di realizzare impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati in aree agricole. 2) il bando fa riferimento alla norma vigente al momento della pubblicazione; essendo stata annullata in via di autotutela, dopo la pubblicazione dell'avviso, automaticamente tale norma non è applicabile. 3) il bando richiede che le caratteristiche degli impianti e dei siti siano conformi alla normativa vigente, conseguentemente sono vigenti tutte le previsioni di legge (e, in particolare, l'art. 20 c. 1-bis e 8 del D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.L. 63/2024 c.c.m. Dalla L. 101/2024) relative all'individuazione delle aree idonee. 4) Considerato quanto sopra esposto non risulta necessaria la rettifica dell'avviso e pertanto non viene concesso il differimento dei termini di presentazione delle proposte.
18)	Data la necessità di ulteriore tempo per eseguire la due diligence sui terreni che sono stati proposti alla scrivente, per costruire impianti fotovoltaici in siti compatibili con la richiesta presente in allegato 3 dell'avviso esplorativo, si chiede di voler accordare una ulteriore proroga al termine di presentazione della proposta pari ad almeno 10 giorni.	Posto che è già stata concessa una proroga e considerato altresì il termine per l'erogazione degli incentivi non si ritiene di concedere un ulteriore differimento.

Pavia, 09.10.2024